

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ORTONA E L'ASSOCIAZIONE A.F.I.A. ASSOCIAZIONE FAMIGLIE IPOACUSICI ABRUZZESI PER INTERVENTI DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE E PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno addìdel mese di alle ore, nel Comune di Ortona:

Con la presente scrittura privata da valere come legge, fra

Il dott. _____ nato a _____ il _____ che interviene in nome, per conto e interesse del Comune di Ortona in qualità di Dirigente dei Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero

e

l'A.F.I.A. – Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi Onlus con sede in Tollo, Via Crocevecchia n.123 – C.F.:93006870690, iscritta nel registro del volontariato della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n.9 del 9.1.1996, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ in qualità di legale rappresentante della stessa

premesse che:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

- la Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge 266/91, all'art. 1 della L.R. n.37/1993, "riconosce e favorisce la funzione del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale...ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la piena autonomia e favorendone la crescita e l'originale apporto complementare dell'intervento pubblico", e che..."per il conseguimento delle finalità (art. 11) gli Enti Locali possono stipulare con le Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale apposite convenzioni";

- il Comune di Ortona, intende valorizzare e supportare l'opera svolta dai servizi socio-sanitari pubblici e dalle famiglie valorizzando l'apporto del volontariato e rafforzando in tal modo le reti di solidarietà esistenti sul territorio mediante convenzioni che disciplinino il rapporto tra l'Amministrazione stessa e tali Associazioni nonchè promuovendo idee e politiche volte alla integrazione e alla inclusione sociale, in funzione di un welfare responsabile e partecipato;

- l'A.F.I.A. Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi Onlus, con sede in Tollo, via Crocevecchia n.123, ha prodotto istanza per ottenere l'uso di locali comunali, al fine di implementare le attività socio-assistenziali statutarie svolte a favore di talune fasce sociali disagiate a causa di disabilità, estendendole anche ai soggetti residenti nel Comune di Ortona, mettendo a disposizione dell'Ente stesso le proprie professionalità per collaborare, con modalità da definirsi a seconda delle stesse, a svolgere attività con i vari centri socio-assistenziali operanti nel territorio nonché nelle attività in tale particolare settore istituzionalmente riservate agli enti pubblici;

- il Comune di Ortona, ritenendolo utile e necessario per il benessere dei propri cittadini e per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e statutarie nel particolare settore socio-assistenziale, intende porre le basi, nello spirito e con le finalità della Legge n.328/2000, non disgiunti dalla necessità di una riduzione della spesa pubblica, per una più stretta collaborazione con i soggetti del III Settore che possano assicurare prestazioni socio- assistenziali con professionalità e competenza, sostenute dal sano spirito caratterizzante il volontariato;

- in tale ottica, anche in considerazione delle attività svolte dalla prefata A.F.I.A. e dell'esperienza maturata nel suo pluriennale impegno in campo sociale, in special modo ma non esclusivamente a favore di soggetti ipoacusici, appare opportuno aderire alla richiesta formulata;

- la L.R. n.120 del 4.11.1997 prevede la possibilità di concedere in uso locali comunali a favore, tra l'altro, di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali e del volontariato;
- con verbale di deliberazione del C.S. n.31 del 22.2.2007 è stato approvato il Regolamento per la concessione di immobili di proprietà comunale ad istituzioni, pubbliche o private, non lucrative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e statutari delle stesse;
- l'A.F.I.A. è regolarmente iscritta nel registro del volontariato della Regione Abruzzo con D.P.G.R. n.9 del 9.1.1996 e le attività svolte sono contenute nello statuto che le regola, dalla stessa depositata in atti;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art.2

L'Amministrazione Comunale concede all'A.F.I.A. – Associazione Famiglie Ipoacusici Abruzzesi Onlus, con sede in Tollo (CH), Via Crocevecchia n.123, C.F.93006870690 l'uso gratuito di taluni locali di proprietà comunale siti nel Quartiere Fontegrande, via T.Mosca ove attualmente ha sede il Centro Socioeducativo e individuati e definiti come segue:

- nella parte posteriore della struttura: corridoio – due stanze, un bagno;

al fine di svolgervi le attività associative e quelle previste nella presente convenzione.

Non è prevista la concessione di alcuna attrezzatura o materiale, informatico e non, in dotazione all'immobile. Quelle presenti all'interno dello stesso continueranno ad essere ad uso esclusivo dell'Ente o delle Associazioni che le hanno in proprietà o in uso.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale si impegna:

1. ad assicurare la manutenzione straordinaria dei locali, con esclusione dei casi in cui tali interventi siano determinati da incuria, negligenza o non corretta manutenzione da parte dei concessionari;
2. a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da eventuali danni causati dalla sola proprietà dell'immobile;
3. a farsi carico della spesa relativa alle utenze elettriche, idriche e di riscaldamento.

Art.4

L'associazione A.F.I.A. si impegna:

1. A concorrere, con proprio personale specializzato, alle attività che attualmente vi vengono svolte dal Comune di Ortona riferite al Centro Diurno per persone con Disabilità;
2. ad ottemperare a tutte le norme e a rispettare tutte le condizioni previste dal presente atto, nonché a rispettare le altre disposizioni che L'Amministrazione Comunale dovesse emanare nell'interesse pubblico, svolgendo all'interno di detti locali attività di volontariato, come da proprio statuto, non retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni.
3. Per tali attività alcuna somma potrà essere riconosciuta o rimborsata all'Associazione che, con la sottoscrizione del presente atto, solleva l'Amministrazione da tutte le responsabilità o spese derivanti o sopravvenienti dall'attività nella struttura svolta.
4. ad assumersi l'onere di mantenere la pulizia all'interno dei locali in uso, riconsegnandoli puliti al termine dell'utilizzo, a garantire la sorveglianza degli stessi durante l'utilizzo nonché ad assicurare a proprie spese la loro manutenzione ordinaria, previa intesa ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
5. a stipulare, qualora non l'abbia già fatto, polizze assicurative della Responsabilità civile ed infortunio per danni a persone e cose, derivanti dalla gestione/uso dei locali loro affidati;

6. ad essere responsabili in solido, con tutti i soggetti coinvolti nella gestione, dei danni provocati ai locali, ed agli impianti durante l'uso degli stessi;
7. a non fare accedere ai locali persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente intesa;
8. a non utilizzare i locali per usi diversi;
9. ad agire nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra norma vigente relativamente all'attività svolta all'interno dell'edificio e di provvedere alla richiesta di ogni e qualsiasi autorizzazione per lo svolgimento delle citate attività
10. a non apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
11. a farsi carico dell'intestazione e del pagamento dell'utenza telefonica relativa alle attività sociali svolte all'interno del locale.

Art.5

1.- L'A.F.I.A. utilizzerà i locali in oggetto, concessigli in via non esclusiva, come sede sociale e punto di riferimento nel Comune di Ortona per lo svolgimento delle attività promosse ed organizzate dall'Associazione stessa.

Fermo restando lo svolgimento, all'interno dei locali oggetto della presente convenzione, delle attività fin'ora tenutevi da parte del personale dell'E.A.S. n.28 e da altre associazioni di volontariato, che dovranno proseguire sinergicamente.

Non è ammessa all'interno degli stessi alcuna attività avente fine di lucro.

2.- L'A.F.I.A. si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di iniziative di carattere solidaristico, educativo e socio-assistenziali rivolte alla cittadinanza ed in particolare alla popolazione anziana e/o diversamente abile, ipoacusica e non, con particolare attenzione alle persone che vivono sole, prive di supporto familiare, alle fasce deboli, alle persone disabili o non autosufficienti del territorio e giovani, ipoacusici e non, sulla base di progetti concordati, nonché ad assicurare la continuità dell'attività a favore dei soggetti ipoacusici già consolidata nel corso degli anni, nel rispetto delle finalità statutarie.

Si impegna altresì a:

- Fornire il proprio contributo di competenze, umane, funzionali e strumentali, a soggetti pubblici o privati che lo richiedessero, ivi compreso l'E.A.S. n.28 "Ortonese" del quale il Comune di Ortona è capofila, attraverso attività, anche convenzionate, nel settore sociale e nello specifico nel campo della disabilità;
- Mettere a disposizione gratuitamente il proprio personale per progettare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento a favore della collettività, in special modo delle persone con disabilità, ipoacusici e non, e/o entrare a far parte delle reti formative esistenti nel territorio;
- Fornire gratuitamente consulenza giuridica, amministrativa e psico-pedagogica, con proprio personale qualificato, a chi ne faccia richiesta, sul problema dell'integrazione dei soggetti ipoacusici e/o affetti da altre disabilità;
- Realizzare, con modalità da definirsi, corsi di ginnastica dolce per anziani già attivati con successo in anni precedenti nei locali assegnati, e che risultano di grande utilità per il mantenimento delle autonomie motorie e per favorire i processi di socializzazione.
- Realizzare attività ricreative, di intrattenimento e socializzazione svolte a favore dei prefati soggetti e delle scuole presenti nel territorio, offrendo particolare attenzione agli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali presenti sullo stesso;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'eventuale attivazione di progetti di rilevanza sociale e sanitaria, anche di natura comunitaria, finalizzati al benessere e al mantenimento della salute dei soggetti sopra indicati, attraverso programmi concordati con l'Amministrazione stessa.

Art.6

La realizzazione di quanto nei precedenti articoli verrà attuata d'intesa tra i Volontari messi a disposizione dall'A.F.I.A., l'Amministrazione Comunale ed i referenti per l'Ente dei servizi interessati, attraverso piani periodici contenenti le finalità e le modalità di svolgimento dei progetti specifici.

L'Amministrazione comunale potrà riconoscere all'A.F.I.A., in ragione di specifici e particolari impegni economico-finanziari per la realizzazione di talune attività oggetto della presente convenzione, un contributo economico da erogarsi con le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione di tali benefici.

Art.7

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto, pertanto ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'A.F.I.A. fornirà preventivamente l'elenco nominativo dei propri volontari partecipanti alle attività di che trattasi nelle quali verrà coinvolta l'Amministrazione, mantenendolo periodicamente aggiornato.

Per tutte le attività svolte all'interno della struttura messa a disposizione o richieste dall'Amministrazione Comunale, i volontari interessati dovranno essere iscritti all'Associazione che ne garantirà idonea copertura assicurativa a proprio carico contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché in possesso di tutte le autorizzazioni o titoli abilitativi previste dalle norme per lo svolgimento di dette attività

I volontari dovranno agire con la massima correttezza, professionalità e senso di responsabilità, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art.8

L'utilizzo dei locali concessi in comodato gratuito all'Associazione può essere sospeso per motivi di pubblico interesse ovvero per permettervi la realizzazione di qualsiasi iniziativa che l'Amministrazione ritenesse svolgervi, con preavviso di gg.30 e senza che l'Associazione possa avere nulla a pretendere, neppure a titolo di risarcimento.

Art.9

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi nei locali assegnati per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione, nonché il regolare svolgimento delle attività.

Art.10

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili dell'A.F.I.A. presentano al Comune di Ortona una dettagliata relazione sulle attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente convenzione.

Art.11

Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà durata fino al 31.12.2017 e potrà essere rinnovato esplicitamente, con apposito atto, previa verifica circa l'eventuale nuova regolamentazione di utilizzo dei locali in oggetto e sempre nell'intendimento e possibilità dell'Amministrazione Comunale di favorire le attività delle associazioni di volontariato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento per gravi inadempienze contrattuali e/o inosservanza delle prescrizioni impartite.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato, sottoscritto